



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/10/2005

=====

ADDI' 11/10/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARKAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPTI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
NONELLI	Anceio	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Rogino	"	RANDUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio COZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Di Stefano

DELIBERAZIONE 862

Oggetto:

Campagna di incentivazione per promuovere la diffusione dei mezzi a trazione elettrica e favorire il rinnovo del parco circolante dei mezzi a due ruote nei territori dei comuni di Roma e Frascati (art. 40 della L.R. n. 9 del 17/02/2005 e s.m.i.).



Campagna di incentivazione per promuovere la diffusione dei mezzi a trazione elettrica e favorire il rinnovo del parco circolante dei mezzi a due ruote nei territori dei comuni di Roma e Frosinone (art. 40 della L.R. n. 9 del 17/02/2005 e s.m.i.).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 recante "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente";

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 60/2002 concernente nuovi valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene e PM10;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 1 ottobre 2002 n. 261 "Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione dei Piani dei Programmi di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lvo 4 agosto 1999, n. 351."

VISTE le Direttive 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote e 2002/51/CE relativa alla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 767 del 1 agosto 2003 "D. Lgs. 351/99-Attuazione dell'art. 5 e dell'art. 6 - Valutazione preliminare della qualità dell'aria ed individuazione in prima applicazione delle zone del territorio regionale di cui agli artt. 7, 8 e 9 del suddetto decreto".

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 538 del 18 giugno 2004: "D.lgs. 351/99 Attuazione dell'art. 8 misure da applicare nelle zone in cui i livelli degli inquinanti sono più alti dei valori limite Approvazione degli Indirizzi Strategici - Piano di Risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria".

VISTO l'articolo 40 della L.R. n. 9 del 17 febbraio 2005, come modificato dall'art 17 della L.R. n. 16 del 15 settembre 2005, che stanziava 4.000.000 € (quattromilioni di euro) per la promozione di misure straordinarie e urgenti di politica ambientale, tese a conseguire il più elevato livello di abbattimento delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore, stabilendo di avvalersi della Agenzia Sviluppo Lazio per l'attuazione degli interventi; (comma 2, art. 40, L.R. 9 del 17/2/05).

VISTO il comma 2 del succitato art. 40, che demanda alla Giunta Regionale l'adozione con propria deliberazione di un programma triennale relativo al periodo 2005-2007, da realizzarsi prioritariamente nei comuni di Roma e Frosinone, per il perseguimento dei seguenti obiettivi: a) riduzione diretta delle fonti di inquinamento, b) riduzione degli inquinanti immessi o emessi in atmosfera;





RITENUTO OPPORTUNO di trattare separatamente con successiva deliberazione le azioni mirate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 4 del succitato art. 40, da perseguire mediante l'utilizzazione, in alcune zone ad alto rischio ambientale, di tecnologie atte a ridurre gli inquinanti immessi o emessi in atmosfera, per i quali devono essere riservati 100.000 € (centomila euro);

CONSIDERATO che l'obiettivo di cui al comma 3 del succitato art. 40, si concretizza nell'attuazione di una campagna di incentivazione diretta a: promuovere la diffusione dei mezzi a trazione elettrica e favorire il rinnovo del parco circolante dei mezzi a due ruote attraverso il finanziamento di quota parte degli oneri derivanti dalla rottamazione o dalla sostituzione con mezzi a minore impatto ambientale dei ciclomotori e motocicli circolanti (ovvero "che siano in regola con il pagamento della tassa di possesso e che risultino assicurati per la responsabilità civile almeno dall'anno contrattuale antecedente a quello in corso.") non conformi alle dir. 97/24/CE e alla dir. 02/51/CE, appresso detti circolanti non conformi;

RITENUTO OPPORTUNO riservare il 15% dell'ammontare disponibile del finanziamento per l'incentivazione all'acquisto di mezzi a trazione elettrica, al fine di promuovere la diffusione di tali mezzi. In funzione dell'andamento degli accessi agli incentivi la suddetta riserva potrà essere ridefinita dall'Agenzia Sviluppo Lazio dopo un periodo di 6 mesi dall'inizio della campagna di incentivazione, previa intesa con la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

CONSIDERATO che per l'attuazione della campagna di incentivazione si rende necessario determinare le categorie di soggetti ammessi a beneficiare dell'incentivo, la tipologia dei veicoli oggetto di beneficio, l'entità dell'incentivo, e le relative modalità di erogazione;

CONSIDERATO che il comma 2, del succitato art. 40, indica che gli interventi devono essere realizzati prioritariamente nei comuni di Roma e di Frosinone e che pertanto nella prima fase di attuazione gli interventi devono essere limitati ai suddetti due comuni, si individuano come soggetti ammessi a beneficiare dell'incentivo: le persone fisiche residenti o domiciliate nei predetti comuni, le quali potranno acquistare un unico veicolo, e le imprese con sede nei predetti comuni, le quali potranno acquistare fino ad un massimo di 3 veicoli termici e di 10 veicoli elettrici;

RITENUTO OPPORTUNO che le modalità di accertamento dei requisiti soprarichiesti per l'accesso all'incentivo siano definite dall'Agenzia Sviluppo Lazio negli accordi, ~~di cui ai successivi~~ *comuni*, con le associazioni di categoria e/o le industrie costruttrici e i rivenditori di ciclomotori e motocicli;

CONSIDERATA la dimensione demografica dei comuni di Roma e Frosinone si ritiene di dover destinare per gli interventi nel comune di Roma una somma corrispondente al 95% dell'ammontare disponibile del finanziamento e per gli interventi nel comune di Frosinone una somma corrispondente al 5% dell'ammontare disponibile del finanziamento. In funzione dell'andamento



degli accessi agli incentivi la ripartizione suddetta potrà essere ridefinita dall'Agencia Sviluppo Lazio, dopo un periodo di 6 mesi dall'inizio della campagna di incentivazione, previa intesa con la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

CONSIDERATO che nei territori dei comuni di Roma e Frosinone sono state avviate analoghe campagne di incentivazione all'acquisto di mezzi elettrici;

RITENUTO CONVENIENTE dare continuità alle predette iniziative tenendo conto delle industrie costruttrici e dei rivenditori di ciclomotori e motoveicoli elettrici individuati dai comuni di Roma e Frosinone nonché delle procedure e delle modalità di erogazione già sperimentate nei suddetti comuni;

RITENUTO OPPORTUNO di dare mandato all'Agencia Sviluppo Lazio, d'intesa con la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, di definire e sottoscrivere gli accordi di cui al comma 6, del succitato art. 40, con le associazioni di categoria e/o le industrie costruttrici ed i rivenditori di ciclomotori e motocicli termici. Nell'ambito di tali accordi devono essere definite le modalità di erogazione degli incentivi ed esplicitato l'obbligo del ritiro di ciclomotori e motocicli circolanti non conformi destinati alla rottamazione.

CONSIDERATO che il soddisfacimento della condizione di vendita a prezzi vantaggiosi, ovvero della concessione di agevolazioni di carattere finanziario da parte delle associazioni e/o industrie costruttrici e rivenditori di ciclomotori e motocicli termici, è presupposto necessario alla sottoscrizione dei predetti accordi, in assenza del quale l'Agencia Sviluppo Lazio individua modalità di erogazione dell'incentivo che prevedono forme di rimborso agli acquirenti;

RITENUTO OPPORTUNO altresì di dare mandato all'Agencia Sviluppo Lazio, d'intesa con la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, per la definizione di convenzioni o accordi con gli autodemolitori e/o con adeguata struttura pubblica o privata per il ritiro di ciclomotori e motocicli circolanti non conformi destinati alla rottamazione;

CONSIDERATO che le tipologie di veicoli per i quali è possibile beneficiare dell'incentivo sono individuate, ai sensi del comma 6 del succitato art. 40, in:

- A - biciclette a pedalata assistita, ovvero dotata di motore elettrico che funziona soltanto in ausilio alla pedalata e in assenza della quale cessa di fornire spinta,
- ciclomotori elettrici, omologati dal Ministero dei Trasporti in conformità alla normativa CEE previsti per la libera circolazione su strada,
- motoveicoli elettrici - a 2,3,4 ruote omologati dal Ministero dei Trasporti in conformità alla normativa CEE previsti per la libera circolazione su strada,

e, previa rottamazione di mezzi circolanti non conformi:

- ciclomotori termici, quattro tempi, conformi alle dir. 97/24/CE e 02/51/CE



- motocicli termici fino a 200 cc, quattro tempi, conformi alle dir. 97/24/CE e 02/51/CE -- Fase A (euro2)
- motocicli termici fino a 200 cc, quattro tempi, conformi alle dir. 97/24/CE e 02/51/CE -- Fase B (euro3)

CONSIDERATO che, affinché la campagna d'incentivazione abbia successo, è necessario che l'ammontare dell'incentivo sia significativo rispetto al prezzo di vendita;

PRESO ATTO che, in base all'accordo sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e l'ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), per l'acquisto di un ciclomotore omologato "euro 2" il Ministero concede un incentivo pari a 250 euro fino ad esaurimento dello stanziamento previsto;

RITENUTO di dover definire l'ammontare degli incentivi come appresso riportato:

- 30% del prezzo di vendita per l'acquisto di:

biciclette a pedalata assistita, fino ad un massimo di	300 €
ciclomotori elettrici, fino ad un massimo di	800 €
motoveicoli elettrici, fino ad un massimo di	1.300 €

- per l'acquisto, previa rottamazione di ciclomotori e motocicli circolanti, non conformi, di:

ciclomotori termici (supportati da incentivo statale di 250 €)	50 €
ciclomotori termici (non supportati da incentivo statale di 250 €)	300 €
motocicli termici fino a 200 cc (euro2)	300 €
motocicli termici fino a 200 cc (euro3)	350 €

- per la rottamazione, sia in caso di sola demolizione sia di sostituzione con altro mezzo, di:

ciclomotori circolanti non conformi, fino ad un massimo di	50 €
motocicli circolanti non conformi, fino ad un massimo di	80 €

RITENUTO che gli incentivi previsti dalla presente deliberazione non siano cumulabili con altre forme di incentivazione, ad eccezione del caso dei ciclomotori termici supportati da incentivo statale di 250 € ;

RITENUTO OPPORTUNO che possano essere ammessi all'incentivazione l'acquisto o la rottamazione dei veicoli di cui alla presente deliberazione a partire dalla data del 25 ottobre 2005 fino all'esaurimento del finanziamento stanziato;

RITENUTO NECESSARIO pubblicizzare l'iniziativa con adeguata campagna informativa attraverso idonei mezzi di comunicazione il cui costo è stimabile nel 6% dell'ammontare complessivo del finanziamento;

CONSIDERATO che, per gli oneri derivanti dall'attuazione del programma, all'Agenzia Sviluppo Lazio va riconosciuto un corrispettivo pari al 6% dell'ammontare complessivo del finanziamento;

~~CONSIDERATO che il presente atto non rientra nelle procedure di concertazione con le parti sociali;~~

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

All'unanimità


DELIBERA

1. di determinare una somma pari a 3.900.000 € (tremilioninovecentomila euro) per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, art. 40 della L.R. n. 9 del 17/02/2005, da realizzarsi attraverso l'attuazione di una campagna di incentivazione diretta a promuovere la diffusione dei mezzi a trazione elettrica od a favorire il rinnovo del parco circolante dei mezzi a due ruote nei territori dei comuni di Roma e Frosinone;
2. di riservare il 15% dell'ammontare disponibile del finanziamento per l'incentivazione all'acquisto di mezzi elettrici. In funzione dell'andamento degli accessi agli incentivi la suddetta riserva potrà essere ridefinita dall'Agenzia Sviluppo Lazio, dopo un periodo di 6 mesi dall'inizio della campagna di incentivazione, previa intesa con la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;
3. di dare mandato all'Agenzia Sviluppo Lazio, d'intesa con la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, di definire e sottoscrivere accordi o convenzioni con le industrie costruttrici ed i rivenditori di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica tenendo conto delle imprese individuate dai comuni di Roma e Frosinone nonché delle procedure e delle modalità di erogazione già sperimentate nei suddetti comuni;
4. di dare mandato all'Agenzia Sviluppo Lazio, d'intesa con la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, di definire e sottoscrivere, entro 20 giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione, gli accordi di cui al comma 6, del succitato art. 40, con le associazioni di categoria e/o le industrie costruttrici ed i rivenditori di ciclomotori e motocicli termici. Nell'ambito di tali accordi devono essere definite le modalità di erogazione degli incentivi ed esplicitato l'obbligo del ritiro di ciclomotori e motocicli circolanti non conformi destinati alla rottamazione. Il soddisfacimento della condizione di vendita a prezzi vantaggiosi, ovvero della concessione di agevolazioni di carattere finanziario da parte delle associazioni e/o industrie costruttrici e rivenditori di ciclomotori e motocicli termici, è presupposto necessario alla sottoscrizione degli accordi, in assenza del



862 11 OTT, 2005 *lx*

quale l'Agenzia Sviluppo Lazio individua modalità di erogazione dell'incentivo che prevedono forme di rimborso agli acquirenti;

- 
5. di dare mandato all'Agenzia Sviluppo Lazio di definire convenzioni o accordi con gli autodemolitori e/o con adeguata struttura pubblica o privata per il ritiro di ciclomotori e motocicli circolanti, secondo la definizione di cui al comma 6 dell'art.40, e non conformi alla dir. 97/24/CE e alla dir. 02/51/CE, destinati alla rottamazione;
 6. di individuare quali soggetti ammessi a beneficiare dell'incentivo: le persone fisiche residenti o domiciliate nel territorio dei comuni di Roma e Frosinone, le quali potranno acquistare un unico veicolo, e le imprese con sede nei predetti comuni, le quali potranno acquistare fino ad un massimo di 3 veicoli termici e di 10 veicoli elettrici. A tal fine si dà mandato all'Agenzia Sviluppo Lazio di definire nei predetti accordi con le associazioni di categoria e/o le industrie costruttrici e i rivenditori le modalità di accertamento dei requisiti soprarichiesti;
 7. di destinare per gli interventi nel comune di Roma una somma corrispondente al 95% dell'ammontare disponibile del finanziamento e per gli interventi nel comune di Frosinone una somma corrispondente al 5% dell'ammontare disponibile. In funzione dell'andamento degli accessi agli incentivi la ripartizione suddetta potrà essere ridefinita dall'Agenzia Sviluppo Lazio, dopo un periodo di 6 mesi dall'inizio della campagna di incentivazione, previa intesa con la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;
 8. di individuare le tipologie di veicoli per i quali è possibile beneficiare dell'incentivo in:
 - biciclette a pedalata assistita, ovvero dotata di motore elettrico che funziona soltanto in ausilio alla pedalata e in assenza della quale cessa di fornire spinta, *lx*
 - ciclomotori elettrici, omologati dal Ministero dei Trasporti in conformità alla normativa CEE previsti per la libera circolazione su strada,
 - motoveicoli elettrici - a 2,3,4 ruote omologati dal Ministero dei Trasporti in conformità alla normativa CEE previsti per la libera circolazione su strada,
- e, previa rottamazione di mezzi circolanti non conformi:
- ciclomotori termici, quattro tempi, conformi alle dir. 97/24/CE e 02/51/CE
 - motocicli termici fino a 200 cc, quattro tempi, conformi alle dir. 97/24/CE e 02/51/CE - Fase A (euro2)
 - motocicli termici fino a 200 cc, quattro tempi, conformi alle dir. 97/24/CE e 02/51/CE - Fase B (euro3)
9. di definire l'ammontare degli incentivi come appresso riportato:



- 30% del prezzo di vendita per l'acquisto di:

biciclette a pedalata assistita, fino ad un massimo di	300 €
ciclomotori elettrici, fino ad un massimo di	800 €
motoveicoli elettrici, fino ad un massimo di	1.300 €

- per l'acquisto, previa rottamazione di ciclomotori e motocicli circolanti, non conformi, di:

ciclomotori termici (supportati da incentivo statale di 250 €)	50 €
ciclomotori termici (non supportati da incentivo statale di 250 €)	300 €
motocicli termici fino a 200 cc (euro2)	300 €
motocicli termici fino a 200 cc (euro3)	350 €

- per la rottamazione, sia in caso di sola demolizione sia di sostituzione con altro mezzo, di:

ciclomotori circolanti non conformi, fino a un massimo di	50 €
motocicli circolanti non conformi, fino a un massimo di	80 €

10. di stabilire che gli incentivi previsti dalla presente deliberazione non sono cumulabili con altre forme di incentivazione, ad eccezione del caso dei ciclomotori termici supportati da incentivo statale di 250 € ;

11. di definire ammissibile all'incentivazione l'acquisto o la rottamazione dei veicoli, di cui alla presente deliberazione, a partire dalla data del 25 ottobre 2005, fino all'esaurimento dello stanziamento di cui al punto 1; qualora non siano ancora operanti gli accordi di cui ai precedenti commi, gli incentivi saranno liquidati al beneficiario, di cui al punto 6, direttamente dall'Agenzia Sviluppo Lazio su richiesta dell'interessato, a condizione che la transazione sia conforme a tutte le disposizioni della presente deliberazione;

12. di destinare alla attività di promozione dell'iniziativa, attraverso idonei mezzi di comunicazione, una somma pari al 6% dell'ammontare complessivo del finanziamento;

13. di riconoscere all'Agenzia Sviluppo Lazio, per gli oneri derivanti dalle attività connesse alla realizzazione del programma di incentivazione, un corrispettivo pari al 6% dell'ammontare complessivo del finanziamento;

14. di dare incarico al Direttore regionale della direzione Ambiente e Cooperazione dei Popoli di curare tutti gli adempimenti necessari all'attuazione dell'iniziativa, nonchè di seguirne l'evoluzione, sulla base di relazioni periodiche fornite dall'Agenzia Sviluppo Lazio, anche ai fini di proporre eventuali correzioni, modifiche o integrazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e notificata all'Agenzia Sviluppo Lazio.

12 OTT. 2005



IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI